



RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 8/8/2017  
RFI-DPR\_DTP\_MI\_INGIA0011PA20170  
006400



Direzione Produzione

Direzione Territoriale Produzione Milano

S.O. Ingegneria

Il Responsabile

Garda Chiese

Consorzio di Bonifica

Pec: [cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it](mailto:cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it)

(segue originale ed allegati)

Milano, data del protocollo

## Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Comprensoriale di Bonifica

Con riferimento alla nota Prot. n. 0004512 in data 06/07/2017, di codesto Consorzio, relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui all'oggetto, questa Società vuole fornire alcune osservazioni utili relative agli immobili di proprietà ferroviaria, ricadenti nel territorio comunale, che costituiscono il corpo viario e sue dipendenze della linea.

La zona "Impianti Ferroviari" è destinata alla sede delle linee ferroviarie, alle relative opere d'arte, quali sovrappassi, sottopassi ecc., edifici e attrezzature delle stazioni, degli scali merci e di servizio all'esercizio ferroviario (sottostazioni elettriche, case cantoniere, ecc.), strade di servizio, spazi di parcheggio e di viabilità connessi alle stazioni.

Tali immobili, a norma dell'art. 15 della legge 17/05/1985 n. 210 "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato", essendo destinati al pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso di questa Società.

Inoltre, è necessario che nelle norme d'attuazione dello strumento urbanistico in oggetto sia espressamente richiamato il rispetto:

- a) del D.P.R. 11/07/1980 n. 753 e che nella cartografia siano indicate le fasce di tutela della linea ferroviaria di m 30 dalla più vicina rotaia, previste dall'art. 49 del decreto stesso, a destra e a sinistra della linea medesima;
- b) dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 in merito all'obbligo, per le aree non ancora edificate, del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti quegli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per l'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio dall'infrastruttura ferroviaria e ciò all'interno delle fasce di pertinenza individuate al comma 1, del citato art. 3.

Infine, per evitare errate applicazioni della legislazione vigente, per le opere ferroviarie sarà anche opportuno richiamare, nelle citate norme d'attuazione, l'art. 25 della legge n. 210/1985 sopra citata, che fissa le procedure per gli accertamenti urbanistici e per le intese riguardanti l'inserimento nel tessuto urbanistico delle opere stesse.

Si rimane disponibili per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Gabriele SPINOLAZZI

Responsabile della procedura: Francesco MANGILI  
Via E. Breccia, 28 - 20126 Milano  
Tel. 02/6371.5631 - Fax 02/6371.5736  
E-mail: [f.mangili@rfi.it](mailto:f.mangili@rfi.it)

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
A norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

